



## COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

2° Dipartimento - Programmazione Bilancio e Tributi/Servizi Programmazione Gestione del Bilancio e Contabilità

### Proposta Consiglio Comunale N. 2 Del 06/03/2026

Il Proponente: Dimartino Giuseppe

<b>OGGETTO:</b>	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 1765/2025 DEL TRIBUNALE DI RAGUSA E DAL DECRETO INGIUNTIVO N. 3293/2025 DEL TRIBUNALE DI CATANIA – ESTINZIONE MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ ECO. S.E.I.B. S.R.L..
-----------------	---

### IL PROPONENTE

#### PREMESSO CHE:

- In data 20.11.2025 è stato notificato all'Ente il decreto ingiuntivo telematico n. 3293/2025 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale è stato ingiunto al Comune di Santa Croce Camerina il pagamento in favore della società ECO. S.E.I.B. S.R.L. della somma di € 10.516,45 per interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, oltre a spese legali liquidate in € 567,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori;
- Con sentenza n. 1765/2025, pubblicata il 17.12.2025, il Tribunale di Ragusa ha rigettato l'appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 114/2024 del Giudice di Pace, confermando l'obbligo di pagamento per servizi di trasferimento cassoni e bonifica aree non rientranti nel contratto d'appalto originario, con condanna dell'Ente alla rifusione delle spese processuali del grado di appello quantificate in € 900,00 oltre accessori;

**RITENUTO** che, in forza dei titoli sopra menzionati, al netto di quanto già versato dall'Ente in data 06.02.2025 (pari ad € 2.973,00 per la sola sorte capitale di un precedente titolo), il Comune risulta debitore della complessiva somma di € 13.817,20 (di cui € 11.652,20 per residuo sorte capitale ed interessi verso la ditta ed € 2.165,00 per compensi legali complessivi maturati nei due gradi di giudizio in favore del procuratore distrattario);

#### DATO ATTO CHE:

- Al fine di definire bonariamente la pendenza ed evitare l'aggravarsi del debito con ulteriori spese di precetto ed esecuzione, l'Amministrazione, per il tramite dell'Ufficio Unico di Avvocatura del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ha prospettato la definizione transattiva della lite mediante il pagamento della somma onnicomprensiva di € 12.000,00, comprensiva di ogni pretesa per capitale, interessi e spese legali;

- La società ECO. S.E.I.B. S.R.L. ha accettato tale proposta transattiva e l'Avv. Stefano Schininà ha contestualmente dichiarato di rinunciare alla distrazione delle spese legali a favore dell'Ente;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 15/01/2026 è stato approvato lo schema di accordo transattivo, subordinando il pagamento all'effettivo riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale;

**VALUTATO** che l'operazione transattiva approvata dalla Giunta Comunale garantisce un risparmio certo per le casse comunali (pari a circa € 1.800,00 rispetto al debito potenziale) e l'estinzione definitiva di ogni ulteriore contenzioso;

**CONSIDERATO CHE:**

- I provvedimenti giudiziari in oggetto rientrano pienamente nella fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/2000, trattandosi di obbligazioni pecuniarie derivanti da sentenze esecutive e decreti ingiuntivi;
- Il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell'organo consiliare è atto dovuto e vincolato, finalizzato a ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile maturato all'esterno dello stesso e a verificarne la compatibilità con gli equilibri finanziari dell'Ente;
- Secondo il consolidato orientamento della magistratura contabile, la stipulazione di una transazione non esime l'Ente dall'obbligo del formale riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale, come stabilito, tra le altre, da:
  - Corte dei Conti, Sez. Umbria, n. 85/2017 e Sez. Puglia, n. 57/2017 e n. 2/2019, le quali chiariscono che la transazione relativa a titoli giudiziari non sostituisce la procedura di riconoscimento ex art. 194 TUEL;
  - Corte dei Conti, Sez. Sicilia, deliberazione n. 177/2015, secondo cui il riconoscimento deve necessariamente precedere il pagamento con atto del Consiglio Comunale;
  - Corte dei Conti, Sez. Campania, parere n. 22/2009, che ribadisce la funzione ricognitiva e di riequilibrio finanziario della deliberazione consiliare;

**RICHIAMATO** il punto 97 del principio contabile n. 2 redatto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, che così recita: *“Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto. Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese. La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte”*;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 30.01.2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 e dato atto che la somma di cui alla presente deliberazione sarà impegnata nel relativo capitolo di bilancio relativo all'esercizio 2026, previo prelevamento dal Fondo Rischi Soccombente;

**DATO ATTO** che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 6);

**DATO ATTO** che la proposta di deliberazione consiliare deve essere trasmessa all'Organo di Revisione e alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;

**VISTI** i pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico Enti Locali;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;

### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

1. **Di RICONOSCERE**, per le motivazioni esposte in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/2000 derivante dalla sentenza n. 1765/2025 del Tribunale di Ragusa e dal decreto ingiuntivo n. 3293/2025 del Tribunale di Catania, nei limiti della somma di € 12.000,00 concordata in sede transattiva;
2. **Di DARE ATTO** che l'importo complessivo di € 12.000,00 verrà imputato al bilancio di previsione 2025/2025, esercizio 2026, U.E.B. 01.11.1.03, capitolo 10.300.30 previo prelievo dal Fondo Rischi Soccombenze;
3. **Di DEMANDARE** al Responsabile del II Dipartimento – Programmazione Bilancio e Tributi l'adozione dei successivi atti gestionali di impegno e liquidazione delle somme, nel rispetto dei termini previsti dall'accordo transattivo;
4. **Di DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all'Organo di Revisione ai sensi di legge;
5. **Di DICHIARARE**, con separata votazione, l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, attesa l'imminente scadenza dei termini pattuiti.

<b>Il Responsabile del Procedimento</b>	<b>Il Responsabile del Dipartimento</b>
Busacca Bruno	